



## COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

Repertorio B - numero \_\_\_\_\_

CONTRATTO per l'affidamento in concessione della gestione della Scuola Comunale di Musica per gli anni scolastici 2019/2021

L'anno duemiladiciannove il giorno \*\* del mese di \*\*, presso la sede del Comune di Borgo San Lorenzo

### TRA

- il Dott. ----- nato ---- il -----, in qualità di Dirigente del Servizio 3 (Servizi alla Persona), non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI BORGO SAN LORENZO con sede in Borgo San Lorenzo (FI), Piazza Dante, 2 C.F. 01017000488, d'ora in poi denominato COMUNE, ove è domiciliato per la carica;

### E

- il Sig. ----- nato a ----- il ----- non in proprio ma in qualità ----- con sede in -----, P.IVA ----- che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità "Concessionario";

### PREMESSO CHE

- con determinazione n. ---- del ---- è stato stabilito di procedere all'affidamento in concessione della gestione della scuola comunale di musica per il periodo 01/09/2019 – 31/07/2021, con opzione di rinnovo di ulteriori due anni educativi;
- con la citata determinazione, è stato stabilito di affidare la concessione di cui sopra mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- con la determinazione succitata è stato, altresì, approvato lo schema del presente contratto, da stipulare mediante scrittura privata;
- in data ----- come risulta dal verbale n. ----- si procedeva all'aggiudicazione provvisoria a --- ----- per un importo complessivo pari a € -----;
- che con determinazione n. ---- del ---- la concessione è stato definitivamente aggiudicata a ----

### TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 – PREMESSA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2 – OGGETTO DELL' APPALTO

1. Il Comune di Borgo S. Lorenzo, in esecuzione degli atti in premessa citati, affida in concessione a -----, come sopra rappresentato, che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per la gestione della scuola comunale di musica "Marco da Gagliano" per il periodo: 15 settembre 2019 – 31 luglio 2021.

#### ART. 3 DURATA

1. Il servizio ha la durata di due anni scolastici decorrenti dal 15/9/2019 con scadenza al 31/7/2021, con opzione di rinnovo di ulteriori due anni (fino al 31/07/2023)

#### ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO



## COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

1. L'affidamento si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena e assoluta delle norme patti e condizioni contenuti nel presente contratto, nel capitolato e negli altri documenti di gara, nel verbale di aggiudicazione e nell'offerta economica e tecnica presentata dall'aggiudicatario.
2. Il servizio oggetto dell'appalto è disciplinato inoltre dal Capitolato prestazionale, che viene allegato al presente atto e sottoscritto dalle parti ad accettazione incondizionata delle clausole, prescrizioni e condizioni in esso contenute e dall'offerta tecnica presentata in gara firmata digitalmente dal sig. -----.
3. Il concessionario dovrà applicare agli iscritti ai corsi di musica le tariffe definite in sede di gara che qui si riportano:
  - Corsi collettivi di 26 ore per attività propedeutiche, formazione di base, musica d'insieme ed altre tipologie proposte dal concorrente: € \_\_\_\_\_
  - Corsi individuali di 26 ore; € \_\_\_\_\_

### ART. 5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Si dà atto che nel servizio in oggetto non sono previsti rischi da interferenze di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, e pertanto non è necessario redigere il DUVRI.

### ART. 6 – CONTRIBUTO DEL COMUNE

1. Il Comune corrisponderà al concessionario una somma pari a € 5.000,00 (al lordo di IVA se dovuta) per ogni anno scolastico, al fine di abbattere le tariffe definite in sede di gara. Le modalità di applicazione del suddetto abbattimento saranno concordate a inizio di ogni anno scolastico fra il concedente e il concessionario.
2. La suddetta somma sarà liquidata alla fine di ciascun anno scolastico previa rendicontazione da parte del concessionario da cui risulti in modo trasparente sia al Comune che all'utente, lo sconto risultante sulle tariffe definite in sede di gara.
3. Il Comune inoltre corrisponderà al concessionario una somma pari a € 6.000,00 (al lordo di IVA se dovuta) per ogni anno, per la realizzazione della stagione musicale. La suddetta somma sarà liquidata previa rendicontazione da parte del concessionario da presentare entro 60 giorni dalla conclusione della stagione musicale. Il rendiconto dovrà constare di una relazione a consuntivo sull'iniziativa e sui risultati conseguiti e di un bilancio consuntivo delle spese sostenute e delle entrate, con allegata documentazione giustificativa.
4. Il Comune infine corrisponderà al concessionario una somma pari a € 2.000,00 (al lordo di IVA se dovuta) per ogni anno, per la realizzazione di un evento di musica leggera per i giovani. Il rendiconto dovrà constare di una relazione a consuntivo sull'iniziativa e sui risultati conseguiti e di un bilancio consuntivo delle spese sostenute e delle entrate, con allegata documentazione giustificativa.
5. Qualora le iniziative di cui ai punti 3 e 4 precedenti non siano per qualsiasi motivo realizzate, le somme corrispondenti non saranno liquidate al concessionario.

### ART. 7 – TRACCIABILITA' PAGAMENTI

1. Il concessionario si impegna ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 L. 13/08/2010 n. 136 e smi.
2. Ai suddetti scopi si dà atto che la concessione di cui al presente contratto è contrassegnata dal seguente CIG: **799440253A..**
3. Il Concessionario dichiara:
  - che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:
    - 1) Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_;
    - 2) Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_;
  - che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:



## COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

- \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;

4. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

### ART. 8 – CAUZIONE E ASSICURAZIONE

1. L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, come previsto dal capitolato, pari ad Euro \_\_\_\_\_, mediante polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da ----- in data ----- nr.-----;

2. La cauzione definitiva rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al contraente secondo quanto previsto dall'art. 103 co. 5 del Codice.

3. Il Concessionario ha stipulato la seguente polizza di assicurazione prevista dall'art. 16 del capitolato speciale:

- nr----- rilasciata da ----- in data ----- per i seguenti importi assicurati (massimali): € ----- per RCT, € ----- per RCPO , € ----- per danni a fabbricati, cose e persone.

4. Per l'intera vigenza contrattuale il Concessionario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

5. Agli effetti assicurativi, il Concessionario non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

6. Le suddette polizze (definitiva e assicurative) sono conservate in originale presso gli uffici comunali.

### ART. 9 - INCARICATI E RESPONSABILI DEI CONTRAENTI

1. In relazione alla gestione del servizio previsto dal presente contratto, si precisa quanto segue.

- Il Concessionario indica nella persona del sig. \_\_\_\_\_ il proprio direttore tecnico.

- Il Concedente indica i seguenti propri incaricati: - R.U.P. ----- direttore esecuzione contratto: .....

2. Le designazioni degli incaricati o responsabili possono essere variati dalla parte che ne ha interesse in qualsiasi momento con efficacia dal ricevimento della relativa raccomandata A.R. (o PEC) da parte dell'altro contraente.

### ART. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il concessionario è nominato, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16 sulla protezione dei dati personali, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (di seguito "Responsabile") di titolarità del Comune (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti/ dati/ banche dati indispensabili per erogare il servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare mediante trasmissione, cloud o raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.



## COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

2. Nello svolgimento dell'incarico, il Responsabile dovrà adempiere a tutti gli obblighi per esso previsti dal Regolamento UE 679/16, adottando autonomamente le misure prescritte dalla normativa vigente. Il Comune si riserva il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno rispetto delle norme di legge.

3. Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà ad individuare le persone fisiche da nominare "addetti" del trattamento dei dati, prescrivendo, tra l'altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati.

4. Il Responsabile ha l'obbligo di non comunicare e/o diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; in tal caso, il Responsabile dovrà preventivamente informare il Comune che provvederà alla relativa nuova nomina di "Responsabile esterno del trattamento dei dati".

5. Ogni trattamento dei dati suddetti dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto viene eseguito, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.

### ART. 11 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'aggiudicatario del contratto – sottoscrivendo il presente atto – conferma la dichiarazione resa di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalla norma sopra riportata .

### ART. 12 - RECESSO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Il concessionario rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

È fatto divieto al concessionario di recedere dal contratto.

### ART. 13 – ACCETTAZIONE NORME PATTO DI LEGALITA'

Con la firma della presente convenzione, il concessionario dichiara di accettare integralmente le disposizioni del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, siglato tra la Prefettura di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio ed i Comuni della provincia stessa, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera "\_\_\_"



## COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di Firenze

Il concessionario dichiara inoltre di accettare le seguenti clausole.

Clausola n. 1

Il sottoscritto concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli obblighi di comportamento previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti” approvato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 17/12/2013 e pubblicato sulla rete civica del Comune all’indirizzo:

<http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/atti-generalisti> vengono estesi, per quanto compatibili, al personale dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

### ART. 15 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia oltre alle norme vigenti in materia, alla disciplina di cui ai documenti di natura contrattuale elencati all’art. 2.

### ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

### ART. 17 - REGISTRAZIONE E BOLLO

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell’art. 5, comma 2, DPR n. 131/1986, in quanto tutte le prestazioni patrimoniali in esso dedotte sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, nr. 20, DPR n. 633/1972, trattandosi di “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù” rese da scuole o istituti riconosciute o autorizzate.

2. Il presente atto sconta l’imposta di bollo ordinaria, ai sensi del D.P.R. 642/1972, con onere a carico del Concessionario che l’accetta.

Allegati

Capitolato speciale -----

Protocollo di legalità -----

IL COMUNE            Dott. Marco Giannelli \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO Sig. \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*